



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

Alfedena, 04.02.2016

Prot. 471

Al Sindaco del Comune di Alfedena (Aq)
SEDE

Al Consiglio comunale

Al Responsabile dell'ufficio finanziario
Sede

Al responsabile dell'area tecnica
Sede

Al Revisore dei conti
A mezzo email: pietro.cesari@libero.it

All'ALBO PRETORIO on line

Oggetto: verbale n. 2 sui controlli interni di cui al Regolamento del sistema di controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013.

Con riferimento ai controlli in oggetto, richiamata la nota redatta dallo scrivente Segretario Comunale, prot. n. 350 del 27.01.2016 nella quale si è stabilito di procedere al controllo degli atti indicati all'art. 9 del Regolamento del sistema dei controlli interni, per gli atti adottati dagli uffici nell'anno 2015, si precisa quanto segue.

I. PREMESSA METODOLOGICA.

Con verbale n. 1 (prot. 355 del 27.1.2016) si sono individuati gli atti sorteggiati e che sono sottoposti a controllo, ovvero:

determine ufficio tecnico sono: nn. 85,99, 75, 131, 138, 157, 163, 152, 113;

determine polizia municipale sono: nn. 36, 259, 264, 205;

determine ufficio finanziario: nn. 14, 3, 101,29, 9, 13, 191, 146, 230, 178, 265.

Il controllo svolto ai sensi degli artt. 147 *bis*, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 e 9 del Regolamento in oggetto, in quanto interno, non ha natura ispettiva ma è finalizzato all'acquisizione di informazioni sulla gestione ai fini del suo miglioramento, attraverso la definizione di modelli "virtuosi" che incoraggino all'utilizzo di "prassi corrette".

L'efficacia di tale controllo, tutto incentrato sulla verifica della correttezza delle prassi amministrative, è strettamente connessa alla definizione di modelli corretti di atti e azioni amministrative, cui conformare l'attività gestionale e alla cui verifica orientare il controllo.



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

Si evidenzia che saranno oggetto di analisi solo gli atti dai quali emergono alcune irregolarità. Quelli non espressamente richiamati nel presente documento, non contengono alcun vizio di rilievo particolare.

L'esame degli atti sorteggiati nel loro complesso non presentano macrosopochiche irregolarità o illegittimità; saranno esclusivamente indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni per regolarizzare l'azione amministrativa in vista dell'adozione degli atti futuri.

Inoltre, l'esito del controllo di cui al presente verbale sarà trasmesso agli organi competenti che hanno adottato gli atti al fine di verificare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa.

II. ESAME DEGLI ATTI SORTEGGIATI.

Le determine nn. 85, 259, 131, 157,163,113 e 265, presentano tutte la medesima irregolarità: non si motiva nel contenuto dell'atto la ragione per la quale non si siano richiesti preventivi a più ditte, o comunque non si dà atto di un eventuale esame di preventivi richiesti da esaminare, tale da poter dar vita ad un confronto concorrenziale.

Se è vero che alcuni atti riguardano impegni di modesto ammontare, tuttavia, ciò non esime il responsabile dell'atto dall'indicare la normativa che consente la deroga alla procedura ad evidenza pubblica, cd. affidamento diretto, anche se sotto la soglia comunitaria (art. 125, comma 8 – per i lavori – e comma 11 per servizi e forniture, del D.Lgs n. 163/06).

Si ricorda, infine, che sebbene per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avente un importo inferiore ai 40.000,00 euro, il D.lgs. n. 163 del 2006 consente all'amministrazione l'affidamento diretto all'operatore economico occorrerà motivare, al fine di privilegiare i principi di concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa, nella determinazione del Responsabile del Settore, l'affidamento dei lavori ovvero l'acquisto del servizio o della fornitura da parte di quel determinato operatore economico sulla base della maggiore qualità e/o economicità del prezzo offerto, assumendo eventualmente come parametri di valutazione i prezzi offerti dagli altri operatori economici.

L'interesse dell'amministrazione è quello di conseguire il maggior vantaggio possibile al minor costo possibile, salvaguardano la qualità nella realizzazione dei lavori, nonché dei beni e dei servizi acquisiti, fermo il rispetto dei principi della concorrenza e della rotazione negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Difatti, alcune determinazioni di acquisto (beni o servizi) non motivano nel contenuto dell'atto la ragione per la quale non sono stati richiesti preventivi a più ditte, o comunque non si dà atto di un eventuale esame di preventivi richiesti e pervenuti presso gli uffici.

Pertanto, è doveroso indicare, nella determina di affidamento, il numero di protocollo del preventivo assunto quale stima del costo dell'affidamento ed evitare nella maniera più assoluta, le motivazioni dei medesimi affidamenti come, ad esempio, "impresa della zona" oppure "ditta che ha sempre svolto il servizio con ampia soddisfazione" in quanto tali ragioni non giustificano affidamenti diretti e sono in contrasto con i principi più sopra menzionati.



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

E' opportuno precisare poi che l'urgenza di affidare in via diretta un appalto NON DEVE mai essere imputabile alla stazione appaltante. Pertanto, occorre che la motivazione di tale urgenza sia congrua e giustificata da eventi oggettivi.

Inoltre, è necessario che gli impegni di spesa relativi ad acquisti di beni/servizi sottosoglia, fuori dal mercato elettronico, mediante procedura diretta o negoziata, devono dare atto, per la loro legittima adozione, che il bene/servizio non è presente nelle convenzioni CONSIP/MEPA (mercato elettronico).

Si ricorda che dal 2016, sotto i 1000 euro è possibile procedere autonomamente, anche al di fuori del mercato elettronico, mentre per importi compresi tra 1.000 euro ed importi inferiori ai 40.000 i comuni non capoluogo di provincia possono procedere con acquisti autonomi, rispettando le disposizioni della prima spending review (d.l. 52/2012) che impone, per beni e servizi, l'obbligo di procedere attraverso una delle forme di mercato elettronico.

In alcune determinine (es. 85, 191), quando si affronta una spesa che rientra in una delle limitazioni imposte dalla spending review, bisogna dare atto del rispetto dei limiti ivi indicati (es. spese promozione territorio, formazione, e così via).

Le determinine nn. 36, 99, 259, 264 presentano alcune irregolarità formali che pur non inficiando la legittimità delle stesse, DEVONO essere evitate in futuro.

In particolare, sia la L. 142/90 che il D.lgs. n. 77/95 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL).

Nella determina n. 264 si fa riferimento all'art. 114 della L. n. 241/90; tale articolo non esiste; il riferimento deve essere all'art. 8 della medesima legge.

Si raccomanda, soprattutto per la materia dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/06 e il regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/10), di prestare la massima attenzione nel coordinamento delle norme da richiamare negli atti.

Inoltre, quando si adotta un provvedimento (ad es. determinine n. 99 e 264) che fa parte di un procedimento più complesso, e composto quindi da più atti, è necessario il richiamo a quanto avvenuto in precedenza, richiamo che può anche limitarsi al numero del provvedimento precedente ed al suo oggetto.

In tal modo, si assolve con la motivazione *per relationem* l'obbligo prescritto dall'art. 3 della L. 241/90.

Caso a parte, la determina n. 264 in cui manca il riferimento alla convenzione stipulata dal Comune con il gestore del campo ed il preventivo presentato (ma non indicato con il n. di protocollo nell'atto) fa riferimento ad una impresa con una nome di ditta diversa da quella richiamata nel corpo della determina.

Le determinine nn. 13, 138, 152, 146, 191, 205 non presentano un richiamo al DURC in possesso della ditta aggiudicataria dell'affidamento per poter procedere all'affidamento o alla liquidazione o al pagamento oppure pur essendo stato dato atto della verifica non si indica la data di rilascio del DURC e tanto ai fini della sua validità prescritta in 120 giorni dal rilascio.

Con la determinazione n. 138, avente ad oggetto la liquidazione delle fatture per acquisto carburante per i mezzi comunali si osserva che non è indicato se tale



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

bene è stato acquisito con le particolari procedure di cui al comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012.

Difatti, per l'energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti, extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) "*è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale*".

Confidando nella collaborazione di tutti gli uffici, sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento possa occorrere.

il segretario comunale
Avv. Francesco Pezzolla